

## IL DIRIGENTE

### U.O.D. 50-09-12 GENIO CIVILE DI AVELLINO E ARIANO IRPINO – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che:

- il Comune di Ariano Irpino (capofila dei Comuni in forma associata di Ariano Irpino, Castel Baronia, Montecalvo Irpino, San Sossio Baronia, Villanova del Battista e Zungoli, competente ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 07/01/1983, n. 9, della D.G.R. 161 del 04/04/2012 e della D.G.R. 317 del 28/06/2012) ha trasmesso a questo Genio Civile copia della denuncia di lavori per autorizzazione sismica in sanatoria, con lavori a farsi, relativa ai lavori di cui in oggetto, prot. n. 17897 del 03.07.2017, acquisita al prot. regionale n. 498082 del 19.07.2017, presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 e dell'art. 4 della L. n. 1086/71 (art. 65, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.) dai sigg. Zevola Gelsomina, nata il 27.04.1941 a Zungoli (AV) e Tarone Giuseppe, nato il 26.11.1938 a Zungoli (AV), entrambi residenti alla località S. Cesareo;
- dalla suddetta denuncia in sanatoria risulta:
  - progettista architettonico, rilevatore architettonico, direttore dei lavori, progettista strutturale e verificatore strutturale, ing. Francesco Triggianese, nato il 07.01.1989 ad Ariano Irpino (AV) ed ivi residente alla via Cerreto, 6/2;
  - geologo, dott. Carmine De Cicco, nato il 26.09.1967 a Gesualdo (AV) ed ivi residente alla via IV Novembre;
  - collaudatore, ing. Claudio Puzio, nato il 02.07.1953 ad Ariano Irpino (AV) ed ivi residente alla via Parzanese, 23/6;
  - costruttore, sig. Zevola Carmelo, nato il 17.06.1964 a Zungoli (AV) ed ivi residente alla via Toppo dell'Anno, 46 – P. IVA n. 01620420644.

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 64 co. 2 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., la realizzazione delle opere in c.c.a. normale e precompresso e a struttura metallica deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale;
- l'art. 65 co. 1 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. recita: *“Le opere in c.c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale”*;
- l'art. 93 co. 1 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. recita: *“Nelle zone sismiche ... chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore”*;
- ai sensi dell'art. 94 co. 1 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. nelle località dichiarate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione;
- l'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: *“Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere ... presso l'Ufficio competente ... prima dell'inizio dei lavori. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato...”*;
- l'art. 5 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., recita: *“Il collaudatore in corso d'opera nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla prima dell'inizio dei*



*lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi. ... L'attività di vigilanza e controllo del Collaudatore si conclude con*

*il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche e ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente Ufficio ...";*

- con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 07.11.2002, il comune di Zungoli è stato confermato sismico di 1° categoria, come da Regio Decreto Legge n. 640 del 25.03.1935.

CONSIDERATO che:

- dagli atti d'Ufficio risulta che le opere realizzate, relativamente alle strutture, sono state eseguite senza la preventiva redazione di un progetto esecutivo, ai sensi dell' art. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., da parte di tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale, IN VIOLAZIONE alla normativa sismica di cui al D.P.R. 380/01 art. 93;
- le opere edilizie in argomento sono state eseguite IN VIOLAZIONE dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. per non aver effettuato la denuncia dei lavori all'Ufficio del Genio Civile prima del loro inizio;
- i lavori sono stati eseguiti senza la vigilanza del Collaudatore in corso d'opera in violazione all'art. 5, commi 1 e 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.;
- dagli atti d'Ufficio risulta che le opere, relativamente alle strutture, sono iniziate prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica e della conseguenziale acquisizione a deposito del relativo progetto presso il Genio Civile, IN VIOLAZIONE delle disposizioni di cui all'art. 94 co. 1 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. nonché all'art. 3 della L.R. n. 9/83;
- il combinato disposto degli artt. 96 e 97 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. prevede la sospensione dei lavori con provvedimento dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente;
- sulla particolare fattispecie di depositi "in sanatoria" in pendenza del collaudo statico, è in atti il parere n. 724126 del 01.09.08, rilasciato dal Settore consulenza legale dell'Avvocatura Regionale, circa la corretta interpretazione dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. e l'adottabilità, nella fattispecie, dell'ordine di sospensione lavori;
- il Coordinatore A.G.C. 15, anche a seguito del richiamato parere, ha emanato la circolare prot. n. 887060 del 27.10.2008 che testualmente recita:  
*in presenza di segnalazione di abusi della disciplina sismica ad opera dei competenti organi, una volta accertata l'omessa o tardiva denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83, dell'art.93 ed, eventualmente, dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/01 (art.17 L. n. 64/74, art. 4 L.1086/71), l'emanazione del c.d. "provvedimento di sospensione dei lavori" è sempre atto dovuto; le indicazioni di cui al punto 1 valgono anche nel caso di denuncia "tardiva" – a lavori già iniziati – effettuata su iniziativa del proprietario in mancanza di contestazioni da parte di organi accertatori (c.d. "autodenunce" con lavori a farsi).*

PRECISATO che:

- con D.G.R. n. 317 del 28.06.2012 (in B.U.R.C. n. 42 del 09.07.2012), la Giunta Regionale della Campania ha trasferito, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – e della Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne hanno fatto regolare istanza, tra cui il Comune di Ariano Irpino (capofila), in forma associata ai Comuni di Castel Baronia, Montecalvo Irpino, San Sossio Baronia, Villanova del Battista e Zungoli;
- il trasferimento è decorso dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della deliberazione 317/2012, dunque dal 24.07.2012;



RITENUTO altresì che:

- il comma 1 dell'art. 4 bis della L.R. 9/83 dispone che *“le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.”*.

DATO ATTO che:

- alla luce del citato parere dell'Avvocatura Regionale nonché della richiamata circolare del Coordinatore A.G.C. 15, ricorrono, nel caso in esame, i presupposti per la sospensione dei lavori, di cui all'art. 6 co. 2 L.R. 9/83 e ss.mm.ii. e art. 97 D.P.R.380/01 e ss.mm.ii. (art.22 L.64/74), in quanto, con la denuncia dei lavori tardiva rispetto all'avvio dei lavori, si è configurata la violazione dell'art. 2 L.R. 9/83 e ss.mm.ii. e degli artt. 63 e 64 del D.P.R.380/01;
- i residui lavori strutturali a farsi potranno avere inizio solo dopo che il presente ordine di sospensione lavori, emesso ai sensi degli artt. 96 e 97 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., avrà cessato di produrre i suoi effetti;
- ai sensi dell'art.97 co.4 del D.P.R.380/01, l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria diviene irrevocabile;
- in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento.

VISTI:

- gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 93, 94, 96, 97 e 103 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Regionale n.12 del 15.12.2011;
- la D.G.R.C. n. 161 del 04.04.2012;
- la D.G.R.C. n. 317 del 28.06.2012;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10.09.2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, funzionario ing. Nicola Dotolo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. R.I. 5880 del 05/10/2017, (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, delle quali si prende atto, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

### **ORDINA**

**ai sensi dell' art. 97 del D.P.R. n. 380/01 (art. 22 della L. n. 64/74)**

- ai committenti, sigg. Zevola Gelsomina, nata il 27.04.1941 a Zungoli (AV) e Tarone Giuseppe, nato il 26.11.1938 a Zungoli (AV), entrambi residenti alla località S. Cesareo,

**la sospensione dei lavori attinenti alle opere descritte in premessa,**



i cui dati sono qui da intendersi integralmente riportati, pena le comminatorie di legge, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.

#### **AVVISA**

- che i lavori a farsi potranno aver inizio solo dopo che il presente ordine di sospensione dei lavori avrà cessato di produrre i suoi effetti;
- che, ai sensi dell'art.97 co. 4 del D.P.R.380/01, il suddetto ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria diviene irrevocabile.

#### **DISPONE**

- a) che il presente provvedimento, trasmesso in copia conforme all'originale, venga notificato a mezzo del messo comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento dello stesso:
- ai sigg. **Zevola Gelsomina**, nata il 27.04.1941 a Zungoli (AV) e **Tarone Giuseppe**, nato il 26.11.1938 a Zungoli (AV), entrambi residenti alla località S. Cesareo;
- b) che il presente provvedimento venga trasmesso in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
- alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale di Benevento, unitamente alla documentazione di cui alle premesse, alla quale, successivamente, questo Ufficio provvederà ad inviare le proprie deduzioni in merito, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
  - al **Sindaco del Comune di Zungoli** per gli adempimenti di competenza;
  - al **Responsabile dell'U.T. del Comune di Zungoli** per l'adozione, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, di ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. Il medesimo è tenuto, inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma secondo, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., a verificare l'osservanza del presente decreto;
  - al **Sindaco del Comune di Ariano Irpino** per gli adempimenti di competenza;
- d) che il presente provvedimento venga trasmesso in via telematica, a norma di procedura:
- alla Segreteria di Giunta.

**Ai sensi dell'art. 97 comma IV del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (art. 22 comma IV della Legge n. 02.02.1974 n. 64), il presente Decreto produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.**

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

dott.ssa Claudia Campobasso